

**Accordo di Rinnovo della Parte Economica  
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
per i soci e dipendenti delle Cooperative del Settore**

**EDILE ED AFFINI**

**stipulato il 06/12/2006**

L'anno duemilanove il giorno 09 del mese di luglio in Roma

**TRA**

**U.N.C.I. – Unione Nazionale Cooperativa Italiane** rappresentata dal Presidente Nazionale Luciano

D'Ulizia assistito dal Consigliere di Presidenza Settimio Marchione

**E**

**FESICA/CONFSAL** rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani

**FESICA / CONFSAL COMPARTO EDILE** rappresentato dal Segretario Nazionale Nicola Nardi

**CONFSAL/FISALS** rappresentata dal Segretario Nazionale Aggiunto Claudio Trovato

e assistita dalla **CONFSAL** rappresentata dal Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi

**Concordano, stipulano e sottoscrivono**

gli aumenti salariali retributivi per i soci coimprenditori e per i lavoratori dipendenti della retribuzione nazionale a dicembre 2008, di seguito elencati in tabella, con differenziazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non rientrando nel ristorno degli utili ex legge n.142/2001:

**A) per il socio coimprenditore** – La normale retribuzione del socio coimprenditore ha natura di partecipazione agli utili dell'impresa di cui si è coassunto il rischio e non di un vero e proprio salario tradizionalmente inteso. Essa è costituita dalle seguenti voci:

1. paga base conglobata;

<b>Livello</b>	<b>Retribuzione da dicembre 2008 per i soci coimprenditori</b>
I	2.008,50
II	1.834,43
III	1.668,60
IV	1.475,99
V	1.404,92
VI	1.347,24
VII	1.251,45
VIII	1.159,78

2. aumenti periodici di anzianità - *L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mente quella per il riconoscimento degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del compimento del biennio. Al socio coimprenditore dovranno essere corrisposti un totale di 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all'1.50 della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.*

3. gratifica natalizia - *In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al socio coimprenditore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno,*

